



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA n° 32

Del 16 GIU. 2017

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti, con conseguente affollamento di strade e piazze nel periodo estivo;

Atteso che si ipotizza un elevato consumo di bevande alcoliche in genere, con il conseguente incremento di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e, soprattutto, alle persone;

Valutato, altresì, che il conseguente consumo su area pubblica e l'abbandono incontrollato di numerose bottiglie, spesso in frantumi, direttamente sul manto stradale e/o sui marciapiedi o sulla spiaggia, è pregiudizievole all'incolumità pubblica e all'igiene e il decoro urbano

Preso atto che sussiste l'esigenza di assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati nell'orario di chiusura, nonché la pulizia delle aree di circolazione insistenti nelle zone antistanti e limitrofe alle attività indicate in oggetto;

Ritenuto necessario, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuta l'urgente necessità di vietare la somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in bicchieri di vetro, nonché di imporre gli obblighi di rimozione dei rifiuti dianzi menzionati;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dell'art. 6 del D.Lgs n. 92/2008, ed in particolare il suo art. 54 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica che attribuisce al Sindaco il potere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana)

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 05/8/2008 che, all'art. 2, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri isndacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcool, e le situazioni in cui si verificano comportamneti, quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato:

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

1. Per le ragioni e ai sensi delle disposizioni menzionate nella premessa e per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e fino al 30/9/2017:
 - a) **il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro, agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari, presenti in tutto il territorio comunale dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni e fino al 30/9/2017.**
2. E', inoltre, fatto obbligo ai soggetti sopra indicati, di provvedere, nelle aree esterne ai rispettivi locali, di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché in quelle adiacenti i locali medesimi, in quanto pregiudizievole dell'incolumità delle persone e del decoro urbano:
 - a) **alla rimozione dei rifiuti abbandonati;**
 - b) **alla pulizia delle medesime aree, per almeno una volta al giorno, prima della chiusura dell'esercizio, ferma restando la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica.**

La presente ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'albo online.

A V V E R T E

Che l'inottemperanza alla presente Ordinanza sarà perseguita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e che l'inosservanza del divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o bicchieri di vetro sarà, altresì, perseguita secondo quanto previsto dal Codice Penale.

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica il controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

T R A S M E T T E

Il presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Stazione CC di Giardini Naxos, al Locale Ufficio Marittimo e all'Ufficio Tributi per opportuna conoscenza e per quanto di rispettive competenze.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

